

IGLOM ITALIA S.p.A.

VIA NOCE 1, 54000 Massa VIA AURELIA OVEST 249, Massa

Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/01 PARTE GENERALE

Versione 00.01

Approvata da DLAV EMILIO RICCI

Iglom Italia s.p.a.

II 13/02/2020



INDICE

1.	Intr	oduzione	3
2.	Pres	sentazione dell'Azienda	3
3.	. Il co	ontenuto del D.Lgs. 231/01	8
	3.1.	La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente	9
	3.2.	Linee guida di Confindustria	10
4.	Ado	ozione del modello di organizzazione, gestione e controllo	12
	4.1.	Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello	12
	4.2.	Elementi fondamentali del Modello	13
	4.3.	Modello, codice etico e sistema disciplinare	14
	4.4.	Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico	15
5.	Pote	enziali aree a rischio e processi strumentali	16
	5.1.	Criteri di valutazione dei rischi	16
	5.2.	Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio	17
6.	Des	tinatari del Modello	18
7.	Org	anismo di Vigilanza	19
	7.1.	l requisiti	19
	7.2.	Individuazione	19
	7.3.	Nomina	20
	7.4.	Funzioni e poteri	20
	7.5.	Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del vertice societario	21
8.	Info	ormazione, formazione ed aggiornamento	24
9.	. Il sis	stema sanzionatorio disciplinare e civilistico	25
	9.1.	Violazione del Modello	25
	9.2.	Misure nei confronti dell'organo amministrativo	26
	9.3.	Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti	26
	9.4.	Misure e sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azier 27	nda
10). N	Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello	28
	10.1.	Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello	28
	10.2.	Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio	28



1. Introduzione

Il presente documento intende rappresentare i modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi e per le finalità del D. Lgs. n. 231/01.

2. Presentazione dell'Azienda

I.G.L.O.M. Italia S.p.A. ("Industria Grassi Lubrificanti Oli Minerali) è un'Azienda privata che opera dal 1978 nel settore della miscelazione, riempimento, produzione e dello stoccaggio di oli e grassi minerali lubrificanti per conto di terzi.

Fin dalle origini il fondatore, ha sempre creduto nel miglioramento continuo del servizio fornito investendo innumerevoli risorse nell'implementazione e nell'ammodernamento dell'impianto tanto da poter essere considerata oggi in Italia l'azienda privata leader nel mercato della produzione di lubrificanti conto terzi.

La flessibilità degli impianti (progettati fin dall'inizio per lavorazioni conto terzi) e l'elevata capacità sia produttiva che di riempimento permettono ad Iglom di miscelare un'amplissima gamma di prodotti e nel contempo soddisfare le più svariate esigenze del cliente.

Le attività svolte all'interno dei siti industriali di IGLOM ITALIA SPA sono:

- A. Miscelazione e confezionamento di oli lubrificanti;
- B. Filtrazione di additivi per oli lubrificanti;
- C. Confezionamento diretto additivi per oli lubrificanti;
- D. Deposito di prodotti finiti.

Di seguito si riporta una sintetica descrizione di ciascuna delle attività svolte all'interno dei siti.

A) Miscelazione e confezionamento di oli lubrificanti

Miscelazione

Nel reparto miscelazione si effettuano miscele tra basi lubrificanti (sfuse) e additivi per oli lubrificanti (generalmente confezionati) eventualmente pre-riscaldati.

La miscelazione viene effettuata all'interno di miscelatori dotati di un sistema di agitazione pumpround e di riscaldamento ad olio diatermico; tutti i miscelatori sono dotati di controlli automatici di temperatura e di livello.

Le linee di collegamento fra i serbatoi di materie prime e i miscelatori sono completamente segregate per eliminare ogni tipo di contaminazione e sono oggetto di taratura se dovessero rimanere piene.

Le materie prime vengono quantificate tramite l'utilizzo di conta-litri con compensazione di temperatura e contatori massici.

Una volta miscelate fra di loro le materie prime e stabilito che il prodotto risultante è finito, questo viene trasferito tramite tubazioni in acciaio o al carico ATB o in serbatoi di stoccaggio o alle linee di confezionamento. Queste linee saranno sempre vuote dopo ogni operazione di trasferimento prodotto.

I prodotti ottenuti possono essere gravati, a seconda delle loro caratteristiche, o da imposta di consumo o da accise.

www.iglom.it Pagina 3 di 28



Confezionamento

Il processo di confezionamento di olio lubrificante può avvenire o direttamente da ATB o da miscelatore o prelevando il prodotto da serbatoi di stoccaggio posti all'esterno del locale di confezionamento.

Gli oli finiti sfusi possono essere confezionati attraverso diverse linee di riempimento automatiche in confezioni metalliche o flaconi di plastica che vanno da 0,100 lt a 1000 lt.

I prodotti confezionati saranno collocati nel magazzino prodotti confezionati finiti, per poi essere caricati in container o telonati.

B) Filtrazione di additivi per oli lubrificanti

L'additivo concentrato sfuso arriva in stabilimento via ATB e viene scaricato nei serbatoi di stoccaggio dedicati

Sono presenti tre unità gemelle di filtrazione composte ciascuna da un filtro-pressa automatico con annessi due serbatoi di stoccaggio temporaneo: uno per lo stoccaggio del prodotto da filtrare, l'altro per lo stoccaggio del prodotto filtrato. In ciascuna unità vengono introdotti:

- il prodotto da filtrare
- l'olio base
- la farina fossile alimentata in una tramoggia di carico, dosata tramite rotocella dosatrice e trasferita all'unità tramite coclea.

Al termine della filtrazione, il prodotto filtrato viene stoccato temporaneamente in serbatoi di stoccaggio dedicati per essere subito caricato in ATB.

C) Confezionamento diretto additivi per oli lubrificanti

Il prodotto ricevuto sfuso in autobotti viene confezionato direttamente da autobotti a fusti metallici da litri 200 e/o cisterne da litri 1000.

Il confezionamento avviene tramite l'utilizzo di linee di confezionamento completamente automatiche, dotate di un sistema di azzeramento tara del contenitore in modo di avere un riempimento esatto nella determinazione del peso netto. All'uscita della riempitrice vi è un ulteriore controllo peso atto a confermare la correttezza dell'operazione di confezionamento. Ognuna delle tre linee di confezionamento fusti è totalmente segregata dalle altre essendo attrezzata con una propria linea di alimentazione (pompa e tubazione) dotata di un sistema di pulizia tramite "pig" che viene utilizzato alla fine di ogni confezionamento.

Il prodotto, una volta confezionato, viene trasferito in magazzini di stoccaggio dei prodotti confezionati per poi essere caricato in container o ATC; circa il 95% del prodotto lavorato verrà poi esportato.

D) Deposito di prodotti finiti

Un'area di ciascun stabilimento è dedicata a deposito di prodotti confezionati in confezioni da 0,100 lt a 1000 lt. Tale area è adibita a stoccaggio, order picking, preparazione della spedizione per il successivo carico dei mezzi.

Tutti i serbatoi di stoccaggio, sia di materie prime che di prodotti finiti, sono collocati all'interno di bacini di contenimento, sono muniti di misuratori di livello che bloccano le pompe di travaso e chiudono le valvole ad esse collegate in caso di raggiungimento del livello massimo di sicurezza del liquido nel serbatoio oggetto del travaso.


Tutti i miscelatori sono dotati di sensori di livello che bloccano automaticamente tutte le pompe e le valvole interessate al travaso dei prodotti nel caso in cui l'olio raggiunga il livello di sicurezza.

www.iglom.it Pagina 4 di 28



È inoltre presente in ciascun stabilimento un laboratorio attrezzato con gli strumenti necessari per eseguire le analisi ai campioni di materia prima o prodotto finito prelevati. Il tipo di analisi da eseguire e i valori target sono definiti dalle specifiche delle materie prime e dei prodotti finiti, definite dai clienti. Gli strumenti sono certificati per le metodologie ASTM richieste nelle specifiche.

In Figura si riporta una rappresentazione schematica del Ciclo produttivo di IGLOM ITALIA Spa.



Per quanto riguarda l'approccio alle politiche organizzative, si segnala che I.G.L.O.M Italia Spa ha fatto propri i seguenti obiettivi:

- ottemperare le leggi e i regolamenti vigenti applicabili in tutti i campi (ambientale, sicurezza, commerciale, logistica, segnalazioni doganali, ecc.)
- attenersi ai dettami della norma UNI EN ISO 9001:2015;
- attenersi ai dettami della norma UNI EN ISO 14001:2015, i cui requisiti sono obbligatori per l'azienda ed i collaboratori;
- attenersi ai dettami della norma UNI EN ISO 45001:2018;
- rispettare i requisiti di sicurezza in ambito lavorativo per tutti i dipendenti e richiedere il rispetto dei medesimi requisiti alle ditte in appalto;
- gestire un sistema impostato per processi definendo e verificando annualmente per ciascuno programmi-obiettivi-traguardi oggettivi di valutazione per monitorare l'evoluzione ed il miglioramento continuo degli stessi;

www.iglom.it Pagina 5 di 28



- risparmiare le risorse attraverso un utilizzo plurimo dei flussi di materie ed energia (circoli chiusi);
- diminuire continuamente l'impatto ambientale, garantire il miglioramento continuo e l'attenzione alla prevenzione dell'inquinamento attraverso l'utilizzo dei migliori standards tecnici economicamente possibili;
- essere disponibile alla comunicazione della politica e degli aspetti ambientali all'esterno della IGLOM;
- garantire che le forniture ed i servizi siano in ottemperanza alle condizioni contrattuali e tengano conto delle aspettative implicite del cliente per raggiungere la soddisfazione dello stesso;
- tendere al miglioramento continuo del livello di qualità dei prodotti e dei servizi;
- migliorare i rapporti con i partner (fornitori, clienti, amministrazioni, dipendenti, cittadinanza);
- coinvolgere sempre più tutto il personale ad ogni livello aziendale;
- facilitare lo scambio delle idee e la comunicazione tra il personale;
- garantire il rispetto e la salvaguardia ambientale e prevenire l'inquinamento con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti prodotti e alla minimizzazione del rischio di incidenti ambientali;
- garantire la flessibilità degli impianti;
- migliorare il sistema di sicurezza per salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri addetti e dei propri clienti.

Tutti gli obiettivi sopra esposti sono pienamente incorporati nel presente Modello Organizzativo.

Al fine di raggiungere i propri obiettivi nella maniera più completa e secondo i migliori standard organizzativi, IGLOM sta procedendo all'adozione di un completo Sistema di Gestione Integrato, Sicurezza Qualità e Ambiente.

Si segnala al riguardo che il triennio successivo al 2011 è stato caratterizzato dall'attivazione di un nuovo contratto con la società INFINEUM alla quale è conseguito un necessario potenziamento dell'attività aziendale (con aumento dei volumi di produzione), aumento dei consumi energetici (energia elettrica), aumento del traffico indotto da mezzi ATB e autocarri) e dei rifiuti generati (fusti da scartare dalla linea di infestamento, reflui da attività di flussaggio della linea, materiale di consumo e di manutenzione).

Conseguentemente, nell'anno 2014 è stata avviata la programmazione dell'espansione del sito di Via Noce con l'acquisizione di una nuova area di produzione (Via Aurelia).

Fra il 2015 e il 2018 sono state man mano trasferite allo stabilimento di Via Aurelia le attività operative già in essere nello stabilimento di Via Noce.

Nel 2017 è stata operata una revisione del Sistema di Gestione Integrato (in occasione della riedizione delle norme 9001 e 14001), è stata avviata un'importante attività di formazione di carattere ambientale e di riorganizzazione degli aspetti inerenti la responsabilità e leadership.

www.iglom.it Pagina 6 di 28



Nel 2019 lo stabilimento di Via Aurelia è stato incluso nell'oggetto della certificazione 9001 e 14001 ed è stato implementato, tramite una società di consulenza esterna, un sistema di gestione integrato applicabile ad entrambi i siti della società.

Le certificazioni ad oggi conseguite dall'Azienda per entrambi i siti sono:

- UNI EN ISO 9001:2015
- UNI EN ISO 14001: 2015.

Nel 2020 lo stabilimento di Via Aurelia è stato inserito nell'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore assoggettati alla Direttiva Seveso per la presenza di sostanze appartenenti alla Sezione E, Allegato I, Parte I dello stesso decreto (sostanze pericolose per l'ambiente) e si è dotato di un Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) in accordo a quanto definito dal D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015.

www.iglom.it Pagina 7 di 28



3. Il contenuto del D.Lgs. 231/01

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 Giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato

In base al disposto del D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni, la responsabilità amministrativa dell'ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

www.iglom.it Pagina 8 di 28



Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione				
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati				
Delitti di criminalità organizzata				
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Concussione e corruzione				
Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false				
Delitti contro l'industria ed il commercio				
Reati societari				
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico				
Reati di mutilazione degli organi genitali femminili				
Delitti contro la personalità individuale				
Abusi di mercato				
Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro				
Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio				
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore				
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria				
Reati ambientali				
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare				
Delitti tentati				
Responsabilità amministrativa degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva				
Reati transnazionali				

Art. 24 – D.Lgs. 231/01				
Art. 24-bis– D.Lgs. 231/01				
Art. 24-ter– D.Lgs. 231/01				
Art. 25– D.Lgs. 231/01				
Art. 25-bis– D.Lgs. 231/01				
Art. 25-bis.1– D.Lgs. 231/01				
Art. 25-ter– D.Lgs. 231/01				
Art. 25-quater– D.Lgs. 231/01				
Art. 25-quater.1– D.Lgs. 231/01				
Art. 25-quinquies– D.Lgs. 231/01				
Art. 25-sexies– D.Lgs. 231/01				
Art. 25-septies– D.Lgs. 231/01				
Art. 25-octies— D.Lgs. 231/01				
Art. 25-novies– D.Lgs. 231/01				
Art. 25-decies– D.Lgs. 231/01				
Art. 25-undecies– D.Lgs. 231/01				
Art. 25-duodecies– D.Lgs. 231/01				
Art. 26– D.Lgs. 231/01				
Art.12 L.9/2013				
L.146/06				

3.1. La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi". La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i "Modelli"), ex art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia

www.iglom.it Pagina 9 di 28



finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art.6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati

3.2. Linee guida di Confindustria

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

L'azienda aderisce a Confindustria, la quale in data 31 Marzo 2008, ha emanato una versione aggiornata delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01".

Il Ministero di Grazia e Giustizia in data 9 Aprile 2008 ha approvato dette Linee Guida, ritenendo che l'aggiornamento effettuato sia da considerarsi "complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6 del Decreto".

Le Linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- Individuazione delle aree di rischio, al fine di evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

Codice Etico

www.iglom.it Pagina 10 di 28



- Sistema organizzativo
- Procedure manuali ed informatiche
- Poteri autorizzativi e di firma
- Sistemi di controllo e gestione
- Comunicazione al personale e sua formazione

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
- Applicazione del principio di segregazione dei compiti
- Documentazione dei controlli
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure

Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:

- Autonomia e indipendenza
- Professionalità
- Continuità di azione
- Previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie
- Obblighi di informazione dell'organismo di controllo

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale

Tali linee guida in quanto naturale punto di riferimento per i modelli delle singole imprese vengono comunque allegate a formare parte integrante del presente modello nella versione più aggiornata disponibile.

www.iglom.it Pagina 11 di 28



4. Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo

4.1. Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

La società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'azienda ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, l'azienda si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al "Codice Etico" al quale l'azienda intende attenersi nell'esercizio della attività aziendale
- Consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", l'azienda ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi

www.iglom.it Pagina 12 di 28



reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali.

4.2. Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali individuati dalla società nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- Mappa delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio
- Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire i principi di controllo (vedi punto 4)
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV"), ruolo attribuito in azienda a professionisti esterni, e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo
- Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite
- Definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

Si rileva, ad ogni modo, che il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/01 non costituisce, per la Società, nulla di nuovo poiché l'attività svolta è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema di controllo particolarmente rigoroso basato sull'implementazione e l'attuazione di un Sistema di Gestione Integrato delle problematiche di Qualità, Ambiente e Sicurezza in accordo alle norme:

- UNI EN ISO 9001:2015
- UNI EN ISO 14001:2015
- UNI EN ISO 45001:2018


di fatto parte integrante del Modello 231.

Ulteriormente, la Società ha adottato il Modello Organizzativo Privacy in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Lo schema seguente sintetizza la struttura del Modello organizzativo adottato da Iglom Italia Spa.

www.iglom.it Pagina 13 di 28





4.3. Modello, codice etico e sistema disciplinare

L'azienda ha ritenuto opportuno formalizzare i principi etici a cui la Società quotidianamente si ispira nella gestione delle attività aziendali all'interno di un Codice Etico, in considerazione anche dei comportamenti che possono determinare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Gli obiettivi che l'azienda ha inteso perseguire mediante la definizione del Codice Etico possono essere così riepilogati:

- Improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti ed in particolar modo con la Pubblica Amministrazione
- Richiamare l'attenzione del personale dipendente, dei collaboratori, dei fornitori, e, in via generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle leggi vigenti, delle norme previste dal Codice etico, nonché delle procedure a presidio dei processi aziendali
- Definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dalla società, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali
- Il Codice Etico rimanda al sistema disciplinare aziendale atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, previsto all'art. 6, comma 2 lett. e) del Decreto

www.iglom.it Pagina 14 di 28



• Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

4.4. Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto), è rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di approvarlo e recepirlo, insieme al Codice Etico, mediante apposita delibera.

www.iglom.it Pagina 15 di 28



5. Potenziali aree a rischio e processi strumentali

5.1. Criteri di valutazione dei rischi

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs. 231/01 o, in generale, dal Codice Etico della Società stessa.

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascuna fase dei processi, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D.Lgs. 231/01.

In tal senso è stata creata la seguente tabella per poter valutare questi aspetti e definirne delle priorità di intervento.

Probabi	lità " P "		Danno " D "	Va	Valore	
Inevitabile	≥ 30%		Altissimo		5	
Alta	5% ≤ P < 30%		Alto		4	
Moderata	1% ≤ P < 5%		Moderato		3	
Bassa	0,01% ≤ P	0,01% ≤ P < 1%			2	
Remota	< 0,01%		Irrilevante		1	
				_		
PxD	1	2	3	4	5	
1	1	2	3	4	5	
2	2	4	6	8	10	
3	3	6	9	12	15	
4	4	8	12	16	20	
5	5	10	15	20	25	

Da1a5	Livello basso	Rischio da mantenere monitorato
Da 6a 10	Livello medio	Punti di controllo da implementare entro 12 mesi
Da 12 a 16	Livello alto	Punti di controllo da implementare entro 6 mesi
Da 20 a 25	Livello altissimo	Punti di controllo da implementare entro 3 mesi

www.iglom.it Pagina 16 di 28



5.2. Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato esaminato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

- Regole comportamentali: esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale
- Procedure: esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs. 231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - O Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività
 - o Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione)
 - o Chiara definizione della responsabilità delle attività
 - o Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali
 - o Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame
- <u>Segregazione dei compiti</u>: una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto
- <u>Livelli autorizzativi</u>: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa
- Attività di controllo: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali
- <u>Attività di monitoraggio</u>: esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali.


Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area aziendale/processo evidenziato, sono riepilogati nelle parti speciali del presente Modello.

www.iglom.it Pagina 17 di 28



6. Destinatari del Modello

Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali aziendali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti aziendali, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.



www.iglom.it Pagina 18 di 28



7. Organismo di Vigilanza

7.1. I requisiti

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/01, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità "amministrativa" dipendente dalla commissione dei reati specificati nel D.Lgs. stesso.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- Autonomia ed indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi
 e deve avere solo rapporti di staff come meglio si dirà in seguito con il vertice operativo
 aziendale
- Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali; a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale
- Continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento

7.2.Individuazione

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dall'azienda, si ritiene opportuno identificare e regolamentare tale organismo come segue:

- L'Organismo di Vigilanza ha una struttura collegiale ed è composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri
- Il Presidente del CdA (altrimenti detto Datore di Lavoro), al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie
- L'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione verticistica, riportando direttamente al Datore di Lavoro.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo medesimo ed approvato dal Presidente del CdA. Tale regolamento prevede, tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'Organismo, nonché i flussi informativi verso il Presidente del CdA. Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata.

www.iglom.it Pagina 19 di 28



7.3. Nomina

Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

La durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita nell'atto di nomina.

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato ai sensi dell' art. 6, comma 1, lett.b), del D.Lgs. 231/01 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

7.4. Funzioni e poteri

In base a quanto emerge dal testo del D.Lgs. 231/01, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così riepilogate:

- Vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito
- Valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre ad un livello accettabile i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali, sia ad eventuali mutamenti della legge in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato come già ricordato dall'organo amministrativo.

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste
- Verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti
- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento
- Promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso
- Assicurarsi i flussi informativi di competenza
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati
- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza
- Accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/01
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello

www.iglom.it Pagina 20 di 28



 Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Presidente del CdA e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

7.5. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del vertice societario <u>Sistema delle deleghe</u>

All'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti il sistema di procure e deleghe in vigore presso la Società.

Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, che sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello.

L'obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività poste in essere dalla Società, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate.

A tale riguardo valgono le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte le segnalazioni relative a possibili ipotesi di commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, di condotte non in linea con le regole di condotta adottate dalla società
- L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti, dopo aver ascoltato, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione
- Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e delle procedure aziendali adottate. L'OdV agirà in modo da garantire i soggetti segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante.

Oltre a ciò, devono essere necessariamente trasmesse all'OdV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società
- L'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione
- Le notizie relative all'attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti

www.iglom.it Pagina 21 di 28



Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto ed a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate
- L'afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l'OdV dell'azienda.
- L'OdV, valutate le segnalazioni ricevute, sentite le parti coinvolte (autore della segnalazione e presunto responsabile della violazione), determinerà i provvedimenti del caso
- Le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto
- Le stesse dovranno riguardare ogni violazione o sospetto di violazione del Modello

Spetta all'OdV il compito di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela dei diritti dell'azienda o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Whistleblowing

L'art. 6, c. 2, D. Lgs. n. 231/01 (introdotto con L. 179/2017) richiede che i modelli organizzativi prevedano:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) (vale a dire a. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti elencati alla lett. a) di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi dei reati rilevanti ai sensi del modello organizzativo adottato dall'Azienda ai fini del D. Lgs. n. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Conseguentemente IGLOM Italia S.p.A:

- mette a punto i canali di comunicazione previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, prevedendo un protocollo dedicato ed un canale idoneo a garantire con modalità informatiche la riservatezza (per esempio, utilizzo di un software dedicato, strumento di posta elettronica e di casella dedicata, con precisazione delle cautele adottate per garantire le misure di sicurezza e di riservatezza volte a garantire che soltanto l'OdV possa accedere alle segnalazioni; indicazione

www.iglom.it Pagina 22 di 28



delle misure adottate per garantire l'anonimato del mittente, per esempio, tra l'altro, vietando l'utilizzo della posta elettronica aziendale per effettuare tali segnalazioni). In particolare IGLOM Italia S.p.A. ha istituito una casella di posta elettronica dedicata (odviglom@cheapnet.it), su dominio esterno a quello di IGLOM, protetta da password in possesso esclusivamente dei membri dell'OdV, il cui indirizzo è stato pubblicizzato a tutti i dipendenti della società, anche tramite indicazione all'interno del Codice Etico.

- ha integrato il proprio sistema sanzionatorio con previsioni nei confronti di chi (i) viola le misure di tutela del segnalante, (ii) effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

www.iglom.it Pagina 23 di 28



8. Informazione, formazione ed aggiornamento

Al fine di promuovere una cultura di impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, l'azienda assicura l'ampia divulgazione del Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo.

Una copia del Modello - nonché una copia di ogni intervenuta modifica e aggiornamento - è consegnata, oltre che al Presiedente del CdA e a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza. A ciascun dipendente ed a ciascun soggetto tenuto a rispettare le prescrizioni del Modello sono consegnati il Codice Etico e le parti del Modello che lo riguardano.

Una copia del Modello, in formato elettronico, è altresì inserita nel server aziendale, al fine di consentire ai dipendenti una consultazione giornaliera, e pubblicata sul sito della Società al fine di renderlo disponibile a tutte le parti interessate.

Prima dell'entrata in servizio i dipendenti neo-assunti riceveranno una copia del Modello.

L'adozione del Modello e le sue successive modifiche ed integrazioni, sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali l'azienda intrattiene rapporti d'affari rilevanti.

La società predispone, ogni anno, un piano di interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali al fine della completa acquisizione dei contenuti del modello di gestione.

www.iglom.it Pagina 24 di 28



9. Il sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'OdV, ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- Gravità della violazione
- Tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale etc.,), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale
- Eventuale recidiva.

9.1. Violazione del Modello

Ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs 231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

■ La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui

www.iglom.it Pagina 25 di 28



ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse

 La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

9.2. Misure nei confronti dell'organo amministrativo

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, i soci, i creditori e il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Delegato, l'OdV prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

9.3. Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 implica l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta
- Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
- Licenziamento senza preavviso

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva)

www.iglom.it Pagina 26 di 28



In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- All'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge
- Alle mansioni del lavoratore
- Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
- Alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società
- Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'OdV.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 6, c. 2, D. Lgs. n. 231/01 (introdotto con L. 179/2017), il sistema delle predette sanzioni disciplinari si applica anche nei confronti di chi:

- viola le misure di tutela del segnalante, oppure
- effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

9.4. Misure e sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

www.iglom.it Pagina 27 di 28



10. Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello

10.1. Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello

Il Presidente del CdA provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura dell'Ente.

10.2. Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio Il Presidente del CdA provvede all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso; per l'individuazione di tali azioni, si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente del CdA della società deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze che si rendessero necessarie nel futuro.

L'efficace e concreta attuazione del Modello deliberato dal Presidente del CdA è verificata dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole funzioni aziendali nelle aree a rischio.

www.iglom.it Pagina 28 di 28